

LEGGE DI BILANCIO 2022

ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI D'IMPOSTA APPLICABILI DAL 2022

Diventa operativa la **riforma dell'IRPEF**, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 11 del DPR 917/86, dal 2022 l'imposta lorda viene determinata applicando al reddito complessivo, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- **23%** per redditi **fino a 15.000 euro**
- **25%** per redditi oltre 15.000 euro e **fino a 28.000 euro**
- **35%** per redditi oltre 28.000 euro e **fino a 50.000 euro**
- **43%** per redditi **oltre 50.000 euro**.

È inoltre prevista una rimodulazione delle detrazioni d'imposta applicabili dal 2022 per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi di cui all'art. 13 del DPR 917/86.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Viene modificato il D.L. 3/2020 in materia di trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilato (cd. Bonus 100 euro).

In particolare:

- Per i redditi fino a € 15.000,00 viene confermato il trattamento integrativo già previsto;
- Per i redditi oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni:
 - o per carichi di famiglia,
 - o per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione,
 - o per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021,
 - o per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 TUIR,
 - o per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l'imposta lorda.

ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (**1° gennaio 2022**), l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D. Lgs. 446/1997.

PROROGA SUPERBONUS 110%

È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, **per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale**, è prevista una proroga dell'agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese

sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025).

Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022).

Anche che per gli **interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche**, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).

Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.

I prezzi individuati dal D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020 si applicano anche al sismabonus, agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme del D.L. 157/2021 che:

- estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica

PROROGA SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA

È prorogata:

- **agli anni 2022, 2023 e 2024** la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- **al 31.12.2025** la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 alcune disposizioni del D.L. 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. È stato però aggiunto che sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera; sono, inoltre, escluse dall'obbligo del visto di conformità le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – BONUS VERDE

Sono prorogate **fino al 31.12.2024** le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi:

- di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili),
- di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l'importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024,
- di sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo.

PROROGA BONUS FACCIATE

È estesa al **2022** l'applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI "TRANSIZIONE 4.0" 2023-2025

Ai fini del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:

- **per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- ✓ del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ✓ del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- ✓ del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

- **per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"**, è prorogata al 2025 la durata dell'agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l'entità dell'agevolazione dal 20% del 2022 e 2023 al 15% del 2024 e al 10% del 2025.

| PERIODO | BENI MATERIALI "ORDINARI" | BENI IMMATERIALI "ORDINARI" | BENI MATERIALI "4.0" | BENI IMMATERIALI "4.0" |
|---------|--|---|---|---|
| 2022 | Credito d'imposta 6%. Costi ammissibili max 2 milioni di euro. | Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 1 milione di euro. | Credito d'imposta nella misura del: - 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni. | Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max 1 milione di euro. |

| PERIODO | BENI MATERIALI "ORDINARI" | BENI IMMATERIALI "ORDINARI" | BENI MATERIALI "4.0" | BENI IMMATERIALI "4.0" |
|---------|---|---|--|---|
| 2023 | (solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30.6.2023). | (solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30.6.2023). | Credito d'imposta nella misura del: - 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni. | Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max 1 milione di euro. |
| 2024 | -- | -- | Credito d'imposta nella misura del: - 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni. | Credito d'imposta 15%. Costi ammissibili max 1 milione di euro. |
| 2025 | -- | -- | Credito d'imposta nella misura del: - 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni. | Credito d'imposta 10%. Costi ammissibili max 1 milione di euro. |

CREDITO D'IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d'imposta in corso al **31.12.2031**, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato **fino al periodo d'imposta 2025**, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel

limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni

MODIFICHE AL LIMITE ANNUO CREDITI D'IMPOSTA E CONTRIBUTI COMPENSABILI O RIMBORSABILI

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a **2 milioni di euro**.